COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 6270 del 17/03/2026

Verbale di deliberazione n. 13 del 16/03/2026

OGGETTO: Conferimento incarico ex art. 2222 del codice civile a tempo determinato per attività di supporto all'OSL inerente la chiusura della procedura di liquidazione – **CIG BADB620A1C**

L'anno duemilaventisei il giorno 16 del mese di marzo alle ore 13,30 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente		X
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott.ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 253 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l'OSL può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, può fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma ed occasionale per coadiuvare l'OSL nelle attività di stretta competenza, assicurando il necessario

supporto specialistico e qualificato, atteso che è stata rilevata l'esigenza, non risolvibile attraverso il ricorso a procedure ordinarie interne presso l'ente;

VISTO l'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l'OSL, per motivate esigenze, può fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma per assicurarsi il necessario supporto specialistico;

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, recante i presupposti legittimanti il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione;

ATTESO CHE con delibera n. 4 del 19.02.2024 è stato conferito l'incarico ex art. 2222 c.c. al dott. Calogero Centonze, successivamente prorogato con provvedimento n. 9 del 24.02.2025, per l'espletamento delle attività istruttorie preordinate alla definizione della massa passiva e attiva;

RILEVATO che la gestione liquidatoria si trova ora nella sua fase apicale e conclusiva, essendo interamente focalizzata sulla materiale stesura e definizione del piano di estinzione dei debiti;

DATO ATTO che, come già riscontrato nei precedenti provvedimenti, perdura l'assenza nell'ambito della dotazione organica dell'Ente di figure professionali idonee a supportare l'OSL in tale complessa fase, e che l'attivazione di una nuova procedura di selezione pubblica esterna risulterebbe del tutto diseconomica e incompatibile con le tempistiche stringenti imposte dalla chiusura del dissesto;

CONSIDERATO che il dott. Calogero Centonze, avendo istruito interamente le fasi propedeutiche, ha acquisito un patrimonio conoscitivo storico-documentale specifico ed inscindibile rispetto alle procedure di liquidazione dell'Ente;

RAVVISATO, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990), che tale bagaglio cognitivo configura una palese *infungibilità soggettiva* del professionista in relazione alla stesura del piano di estinzione;

RITENUTO, pertanto, alla stregua dei consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile che l'affidamento dell'incarico per quest'ultima fase al medesimo professionista si appalesa quale scelta necessitata e non quale mero rinnovo di incarico concluso, al fine di evitare un gravoso rallentamento procedimentale con conseguente pregiudizio per l'Erario e per i creditori dell'Ente;

RITENUTO di confermare il compenso, previa puntuale rendicontazione dell'attività resa, nell'importo complessivo di € 800,00 (ottocento/00) lordi bimestrali, oltre al rimborso delle spese documentate;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'I.A.C.P. di Catania ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con la quale si autorizza il dott. Calogero Centonze allo svolgimento dell'incarico in parola;

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- l'art. 2222 e seguenti del codice civile

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **Di approvare** la superiore narrativa, che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **Di conferire** al dott. Calogero Centonze, nato a Piazza Armerina il 7 dicembre 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 253, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, l'incarico di collaborazione autonoma occasionale ex art. 2222 c.c., avente ad oggetto lo specifico supporto istruttorio alla Commissione per la definitiva chiusura della procedura e la materiale redazione del piano di estinzione;
3. **Di stabilire** la durata del predetto incarico in mesi 6 (sei) a far data dall'adozione del presente provvedimento e, pertanto, sino al **16 settembre 2026 e comunque, qualora intervenga prima, non oltre il termine di chiusura della procedura di liquidazione**;
4. **Di determinare** il compenso correlato al presente incarico, ritenuto congruo in relazione alla natura delle prestazioni, nell'importo di € 800,00 (ottocento/00) lordi bimestrali, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate;
5. **Di dare atto** che l'incarico ha natura di prestazione di lavoro autonomo, di natura intellettuale e senza alcun vincolo di subordinazione;
6. **Di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
7. **Di demandare** all'Ufficio di Segreteria la trasmissione di copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sull'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente (*nella sezione dedicata alle attività dell'OSL*).

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Caponetti) (Albano)

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Li Donni

COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DISCIPLINARE DI INCARICO - CIG BADB620A1C

Per attività di coadiuvo e supporto dell'O.S.L. per l'espletamento dei compiti inerenti alla gestione della liquidazione

L' anno duemilaventisei, il giorno 16 del mese di marzo con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge:

TRA

la Commissione Straordinaria Di Liquidazione

rappresentata dalla dott.ssa Maria Angela Caponetti, C.F. CPNNNG62A52H805P la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'OSL, a ciò autorizzata con deliberazione n. 13 del 16.03.2026;

E

Il dott. Calogero CENTONZE

di seguito l'incaricato, nato a Piazza Armerina il 7 dicembre 1968, C.F. CNTCGR68T07G580S,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 253 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l'OSL può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, può fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma ed occasionale per coadiuvare l'OSL nelle attività di stretta competenza, assicurando il necessario supporto specialistico e qualificato, atteso che è stata rilevata l'esigenza, non risolvibile attraverso il ricorso a procedure ordinarie interne presso l'ente;

VISTO l'art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù del quale l'OSL, per motivate esigenze, può fare ricorso ad incarichi di collaborazione di natura autonoma per assicurarsi il necessario supporto specialistico;

VISTO l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, recante i presupposti legittimanti il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione;

ATTESO CHE con delibera n. 4 del 19.02.2024 è stato conferito l'incarico ex art. 2222 c.c. al dott. Calogero Centonze, successivamente prorogato con provvedimento n. 9 del 24.02.2025, per l'espletamento delle attività istruttorie preordinate alla definizione della massa passiva e attiva;

RILEVATO che la gestione liquidatoria si trova ora nella sua fase apicale e conclusiva, essendo interamente focalizzata sulla materiale stesura e definizione del piano di estinzione dei debiti;

DATO ATTO che, come già riscontrato nei precedenti provvedimenti, perdura l'assenza nell'ambito della dotazione organica dell'Ente di figure professionali idonee a supportare l'OSL in tale complessa fase, e che l'attivazione di una nuova procedura di selezione pubblica esterna risulterebbe del tutto diseconomica e incompatibile con le tempistiche stringenti imposte dalla chiusura del dissesto;

CONSIDERATO che il dott. Calogero Centonze, avendo istruito interamente le fasi propedeutiche, ha acquisito un patrimonio conoscitivo storico-documentale specifico ed inscindibile rispetto alle procedure di liquidazione dell'Ente;

RAVVISATO, in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990), che tale bagaglio cognitivo configura una palese *infungibilità soggettiva* del professionista in relazione alla stesura del piano di estinzione;

RITENUTO, pertanto, alla stregua dei consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile che l'affidamento dell'incarico per quest'ultima fase al medesimo professionista si appalesa quale scelta necessitata e non quale mero rinnovo di incarico concluso, al fine di evitare un gravoso rallentamento procedimentale con conseguente pregiudizio per l'Erario e per i creditori dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2024 con la quale si è conferito l'incarico di collaborazione ex art. 2222 cod. civ.
Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge, le parti convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

La narrativa e le premesse della Deliberazione OSL n. 13 del 16/03/2026 formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico non comporta costituzione di rapporto di pubblico impiego né di collaborazione coordinata e continuativa; ha natura di prestazione d'opera intellettuale autonoma, regolata dal Titolo III, Libro V del Codice Civile (artt. 2222 e ss.).
2. Le prestazioni, strettamente connesse al completamento delle attività di liquidazione, consistono in: a. attività istruttoria residua per la definizione delle posizioni creditorie

ammissibili a massa passiva; b. attività istruttoria per la massimizzazione delle entrate di natura patrimoniale riconducibili a massa attiva; **c. supporto tecnico-giuridico ed istruttorio diretto alla stesura del piano di estinzione dei debiti e agli adempimenti di formale chiusura della gestione liquidatoria.**

Art. 3
(Modalità di esecuzione dell'incarico)

1. L'incaricato si impegna a relazionare costantemente all'OSL sullo stato di avanzamento delle attività.
2. L'attività è svolta personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o di orario. All'incaricato è fatto assoluto divieto di utilizzare per fini terzi i dati, i documenti e le informazioni sensibili acquisite nell'espletamento del mandato, con obbligo di stringente riservatezza.

Art. 4
(Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare e ha durata fino al **16 settembre 2026, e comunque, qualora intervenga prima, non oltre il termine di chiusura della procedura di liquidazione**.

Art. 5
(Luogo di esecuzione)

L'incarico è espletato in ambito comunale, con facoltà di prestazione da remoto laddove compatibile con la natura dell'istruttoria.

Art. 6
(Compenso)

Il compenso, erogato previa rendicontazione dell'attività resa e presentazione di idonea documentazione fiscale per prestazione di lavoro autonomo occasionale, è quantificato nell'importo di **€ 800,00 (ottocento/00) lordi bimestrali**, oltre al rimborso delle spese documentate e strettamente afferenti all'espletamento dell'incarico.

Art. 7
(Risoluzione e recesso)

Il presente contratto può essere risolto anticipatamente per mutuo consenso o, previa diffida e contestazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni, per grave inadempimento degli obblighi assunti dall'incaricato, fatto salvo il diritto al compenso per le prestazioni utilmente rese e documentate sino alla data di risoluzione.

Art. 8
(Controversie)

La giurisdizione in ordine alle controversie derivanti dall'esecuzione del presente disciplinare è devoluta al Giudice Ordinario, con espressa esclusione del ricorso al lodo arbitrale.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'Ente e l'Incaricato si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali unicamente per le finalità istituzionali ed amministrative connesse alla gestione del presente contratto.

Art. 10
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo e alla vigente legislazione sugli Enti Locali.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pedara, 16 marzo 2026

Il Presidente OSL
Dott.ssa M. A. Caponetti

l'incaricato
Dott. Calogero Centonze